



COMUNE DI
BENTIVOGLIO



SERVIZIO SEGRETERIA
E DEL PERSONALE

1^o

SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N° 46 DEL 31/07/95
MODIFICATA CON DELIBERA DI C.C. N. 51 DEL 25.9.1995
MODIFICATA CON DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 29.11.1999



COMUNE DI
BENTIVOGLIO



SERVIZIO **S**EGRETERIA
E DEL **P**ERSONALE

1^o

S
E
G
R
E
T
A
R
I
O

INDICE

ISTITUZIONE	Articolo 1
FINALITÀ E FUNZIONI	Articolo 2
COMPOSIZIONE	Articolo 3
DURATA DELL'INCARICO	Articolo 4
FUNZIONAMENTO	Articolo 5
CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ	Articolo 6
COMPETENZE DELLE CONSULTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ	Articolo 7
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ	Articolo 8
INSEDIAMENTO, DURATA E RINNOVO	Articolo 9

ART. 1 ISTITUZIONE

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dello Statuto, può istituire Consulte determinando, contestualmente, la competenza per materia, o il tema particolare da trattare.

Il Consiglio nomina il Presidente, che deve trovarsi nelle condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 2 FINALITÀ E FUNZIONI

La Consulta è organo di partecipazione alle decisioni, all'azione ed al funzionamento dell'Amministrazione comunale. Ha funzione consultiva e di proposta, e svolge compiti di istruttoria e di studio sulle materie di competenza, promuovendo gli interventi di volta in volta ritenuti necessari.

La Consulta è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli atti e provvedimenti indicati dal Consiglio con la deliberazione che la costituisce.

In relazione alle proprie finalità, la Consulta può:

- a) chiedere l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio Comunale di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte;
- b) svolgere attività di istruttoria conoscitiva e consultazioni.

La trattazione in Consiglio Comunale degli argomenti di cui alla lettera a) del precedente comma è affidata al Presidente, o suo delegato.

ART. 3 COMPOSIZIONE

La Consulta è composta, oltre che dal Presidente, da un numero pari di commissari, definito nella deliberazione di istituzione, non inferiore a sei e non superiore a sedici, nominati dalla Giunta Comunale e scelti tra i singoli cittadini competenti in materia nonché dalle rappresentanze di Associazioni, comitati, gruppi, forme associative presenti sul territorio, tenendo conto del numero degli aderenti, dell'effettiva attività svolta, delle competenze espresse in relazione alle materie "de quo".

Per garantire il necessario collegamento tra il Consiglio Comunale e la Consulta, fanno parte della stessa due Consiglieri Comunali, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, scelti preferibilmente tra i Consiglieri che partecipano ai lavori delle Commissioni Consiliari che trattano materie affini.

Ai lavori della Commissione partecipa altresì l'Assessore competente per materia, in qualità di invitato, qualora se ne richieda la presenza.

Associazioni, comitati, gruppi, forme associative presenti sul territorio propongono alla Giunta Comunale i nominativi delle persone designate alla rappresentanza, entro dieci giorni dall'istituzione della Consulta, o dalle dimissioni del precedente rappresentante, che può essere revocato, su richiesta della stessa Associazione, dalla Giunta Comunale.

ART. 4 DURATA DELL'INCARICO

La Consulta rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha istituita, salvo che non sia previsto un più breve termine per la conclusione dei lavori.

Decade il componente che non partecipi ai lavori della Commissione per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, e viene sostituito secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 5 FUNZIONAMENTO

Il Presidente rappresenta la Consulta a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute organizzandone lo svolgimento, dà corso alle decisioni e si riferisce ai rappresentanti delle altre organizzazioni comunali.

La Consulta nomina al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, un Vice Presidente, che collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in ogni caso di assenza o impedimento.

E' richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti per la validità delle sedute di prima convocazione.

Nelle sedute di seconda convocazione, che possono tenersi anche nello stesso giorno, è sufficiente la partecipazione di quattro componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.

Ove la Consulta debba essere chiamata obbligatoriamente ad esprimere un parere, questo dovrà essere espresso nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, termine che potrà, in caso di urgenza, essere ridotto sino a dieci giorni con provvedimento motivato del Sindaco (art. 16 L. 241/'90).

La Consulta individua, al proprio interno, un componente con funzioni di segreteria verbalizzante.

La Consulta viene convocata almeno tre giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della stessa, e con l'elenco degli argomenti iscritti all'o.d.g..

ART. 6 CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

E' istituita, in esecuzione dell'art. 2 comma V dello Statuto Comunale, la Consulta per le Pari Opportunità, organo di partecipazione femminile alle decisioni, all'azione ed al funzionamento dell'Amministrazione Comunale.

La Consulta per le Pari Opportunità si propone, in particolare, i seguenti scopi:

- a) sviluppare il ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni;
- b) valorizzare la cultura e l'attività delle donne;
- c) sostenere le pari opportunità nel lavoro;
- d) promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne.

ART. 7
COMPETENZE DELLE CONSULTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Oltre all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, la Consulta ha facoltà di esprimere parere, con le modalità ed i tempi di cui al precedente art. 5, sui seguenti atti:

- a) istituzione ed organizzazione dei servizi alla persona e collettivi;
- b) bilancio di previsione;
- c) piani urbanistici e piani di servizi territoriali;
- d) atti di indirizzo e programmazione in materia di personale;
- e) documenti di indirizzi generali.

ART. 8
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

La Consulta è composta dalle donne elette nel Consiglio Comunale, nonché da donne designate, sulla base di opportuni requisiti di competenza ed esperienza, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

ART. 9
INSEDIAMENTO, DURATA E RINNOVO

La Consulta per le Pari Opportunità dura in carica quanto il Consiglio Comunale, e viene rinnovata entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

L'insediamento a seguito dell'istituzione e la prima convocazione per il rinnovo avvengono a cura della Consiglieria Anziana (Consiglieria con la maggior cifra individuale).

Nella prima seduta, la Consulta provvede all'elezione di un Presidente e di un Vice Presidente.

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento, si applica l'art. 5.